

## CONVENZIONE

la Fondazione CRUI per le Università italiane, con sede legale in Roma, Piazza Rondanini 48, codice fiscale n. 97240790580, rappresentata dal Presidente Prof. Ferruccio Resta, Legale Rappresentante della Fondazione CRUI,

E

il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato "MUR"), con sede legale in Roma, Largo Antonio Ruberti,1, codice fiscale 96446770586 rappresentato dal dott. Paolo Lo Surdo, Direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali;

### PREMESSO CHE

- l'articolo 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196 dispone che possano essere promosse iniziative di tirocinio di formazione e orientamento, da parte dei soggetti nel medesimo articolo richiamati, al fine di realizzare, nell'ambito dei processi formativi, momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'articolo 4, comma 2 del Decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", prevede che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- l'articolo 1, comma 34 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 dispone che il Governo e le Regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concludano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base di alcuni criteri definiti;
- l'articolo 10, comma 5, lett. b) del Decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 dispone che siano incluse tra le attività formative previste nei Corsi di studio, quelle volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
- Il MUR intende promuovere ed integrare il percorso formativo universitario offrendo agli studenti delle università italiane periodi di tirocini curriculari, da svolgersi presso la propria sede in Roma, secondo modalità concertate con gli Atenei.
- La Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) rappresenta le università italiane, ne coordina le attività e la Fondazione CRUI ha lo scopo di affiancare e sostenere la CRUI stessa

ed il sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle università nella società e per la società (articolo 3, Statuto della Fondazione CRUI);

- la Fondazione CRUI è un soggetto senza scopo di lucro, costituito ai sensi degli artt.14 e ss. del Codice civile e svolge, in via esclusiva, attività con finalità istituzionali; in particolare, ai sensi del richiamato art. 3 dello Statuto opera come braccio operativo della CRUI e, pertanto, per mandato istituzionale ha anche la competenza a stipulare le relative Convenzioni e a darne attuazione;

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1. Oggetto della Convenzione**

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione quadro, d'ora in avanti "Convenzione".
2. Oggetto della Convenzione è la realizzazione del programma di tirocini curriculari di cui alle premesse, da svolgersi presso gli uffici del MUR (d'ora in avanti "Programma").
3. Il Programma è rivolto alle Università italiane associate alla CRUI.
4. Il Programma è volto ad integrare il percorso formativo universitario e a far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali svolte dal MUR.

### **Art. 2. Compiti della Fondazione CRUI**

1. Il MUR affida alla Fondazione CRUI la gestione organizzativa del Programma, ivi compresi il coordinamento delle Università italiane che ad esso partecipano, nonché gli adempimenti connessi con il bando per la selezione dei tirocinanti.
2. La Fondazione CRUI diffonde le informazioni sul Programma di tirocini, mediante il proprio sito *web* e gestisce le procedure di candidatura e selezione attraverso uno specifico applicativo digitale dedicato ai programmi di tirocini. La Fondazione CRUI e le singole Università possono utilizzare forme aggiuntive di divulgazione, senza oneri a carico del Ministero.
3. La Fondazione CRUI presiede la Commissione di cui al successivo articolo 6.

### **Art. 3. Compiti del MUR**

1. Il MUR si impegna a garantire la realizzazione di almeno due cicli di tirocini curriculari all'anno.

2. Ai fini dell'indicazione nel bando, il MUR comunica alla Fondazione CRUI, laddove possibile tramite l'applicativo di cui all'articolo 2, comma 2:
  - a. gli Uffici presso cui possono svolgersi i tirocini (di seguito anche uffici ospitanti);
  - b. il numero massimo di tirocinanti che ciascun Ufficio può ospitare;
  - c. i requisiti di accesso al bando e le aree disciplinari di riferimento per ciascuna posizione;
  - d. una breve descrizione delle attività che il tirocinante andrà a svolgere per ciascun posto messo a bando;
  - e. il referente amministrativo del MUR che, nella qualità di coordinatore delle iniziative di tirocinio, fornisce tutte le informazioni utili per la compilazione del progetto formativo da parte degli Atenei, per ciascun posto messo a bando.
3. Il MUR partecipa al processo di selezione dei tirocinanti secondo quanto previsto dalla Convenzione, con particolare riferimento a quanto stabilito nel successivo articolo 6.
4. Il MUR individua il tutor dell'ufficio ospitante che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo ed è la figura di riferimento del tirocinante per la parte organizzativa e formativa del tirocinio. Il tutor dell'ufficio dovrà segnalare tempestivamente sia al referente amministrativo del MUR che al tutor accademico ogni spostamento e/o incidente occorso al tirocinante durante il tirocinio, trasmettendo la necessaria documentazione, anche ai fini assicurativi. Il tutor dell'Ufficio compilerà altresì la scheda finale di valutazione del tirocinante.

#### **Art. 4. Compiti delle Università**

1. Le Università che intendono partecipare al Programma stipulano una convenzione con la Fondazione CRUI sulla base della quale sono fissati compiti, oneri e responsabilità dei contraenti.
2. Le Università curano la preselezione dei candidati interessati a svolgere il tirocinio. La preselezione avviene attraverso la verifica, per ogni candidatura, della sussistenza dei requisiti citati dal successivo articolo 5. L'Università accerta, con le modalità previste dalla legislazione vigente, l'effettiva veridicità della domanda dell'interessato.
3. La preselezione da parte dell'Università è realizzata sull'applicativo di cui all'articolo 2, comma 2, predisposto dalla Fondazione CRUI, e finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di accesso richiesti dal bando, e della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dei singoli candidati, comprovanti il possesso dei requisiti.
4. L'Università redige il progetto formativo di ogni tirocinante, in coerenza con il piano di studi e secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione.
5. L'Università provvede all'assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile dei tirocinanti secondo quanto stabilito dall'articolo 10.
6. L'Università individua internamente il tutor accademico, figura di supporto e di accompagnamento del processo formativo e di apprendimento degli studenti impegnati nel tirocinio.

### **Art. 5. Pubblicazione delle offerte di tirocinio e modalità di partecipazione**

1. Sulla base delle informazioni ricevute dal MUR, la Fondazione CRUI pubblica sul proprio sito *web* un bando con le offerte di tirocinio.
2. Il bando indica:
  - a. il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
  - b. le Università che aderiscono al bando;
  - c. i requisiti richiesti per la partecipazione al Programma che il candidato deve possedere alla data di scadenza del bando;
  - d. ogni altra informazione ritenuta utile dalle parti.
3. Per partecipare al Programma lo studente presenta domanda in modalità telematica alla Fondazione CRUI, attraverso l'applicativo di cui all'articolo 2, comma 2;
4. Per beneficiare del Programma, i candidati selezionati devono mantenere lo *status* di studente fino alla conclusione del periodo di tirocinio.

### **Art. 6. Modalità di selezione dei candidati**

1. Le Università individuano preliminarmente i candidati idonei, sulla base del controllo dei requisiti e della veridicità delle informazioni inserite nella candidatura.
2. Una Commissione congiunta MUR-Fondazione CRUI, composta da almeno 4 membri, di cui 2 designati dalla Fondazione CRUI, definisce i parametri di scelta ed effettua una prima valutazione dei candidati resi idonei dalle Università, stilando per ciascuna delle posizioni disponibili una graduatoria provvisoria.
3. Il MUR può designare i propri membri anche in numero superiore a 2 unità.
4. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Fondazione CRUI o da un suo delegato, che la presiede. La Commissione si riunisce e delibera in presenza di almeno 4 componenti, come definiti al comma 2. Le funzioni di segreteria sono espletate da personale della Fondazione CRUI.
5. La Commissione trasmette ai singoli uffici ospitanti le rispettive graduatorie parziali e mette a disposizione i *curricula* ed ogni altro documento utile relativo ai candidati. Gli uffici ospitanti, sulla base delle informazioni disponibili e, se ritenuto necessario, di un colloquio, completano la valutazione dei candidati aventi il punteggio più alto nelle graduatorie provvisorie, selezionando un numero pari ad almeno il triplo dei posti resi disponibili e comunque non al di sotto di cinque per ciascuna posizione offerta, e provvedono alla selezione definitiva dei tirocinanti.
6. Gli esiti finali delle selezioni sono comunicati alle Università che avranno cura di informare i candidati selezionati ed avviare tutte le procedure necessarie alla redazione e sottoscrizione del progetto formativo.

### **Art. 7. Progetto formativo, impegni ed obblighi**

1. Ciascun tirocinio curriculare è disciplinato da un progetto formativo sottoscritto dallo studente, dal tutor delegato dall'Università e dal tutor nominato dall'ufficio ospitante.
2. Il progetto formativo include:
  - a. le attività, descritte in termini generali, che il tirocinante sarà chiamato a svolgere presso il MUR e l'impegno del tirocinante di portarle a termine;
  - b. il numero di CFU riconosciuto al termine dell'attività da parte dell'Università di appartenenza, sarà proporzionato alle attività richieste e al piano di studi dello studente e definito nei progetti formativi;
  - c. l'impegno del tirocinante a rispettare i seguenti principi:
    - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
    - rispettare i regolamenti interni ed il Codice di comportamento dei dipendenti del MUR adottato con Decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 525;
    - impegnarsi, per tutta la durata e anche dopo lo svolgimento del tirocinio, al rispetto degli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, documenti, informazioni o conoscenze acquisiti nel corso del tirocinio;
    - espletare le attività previste dal progetto di tirocinio curriculare nel rispetto di modalità, tempi e orari di frequenza previsti per l'attività di tirocinio;
    - attenersi alle indicazioni fornite dal tutor dell'Università e dal tutor del MUR.
3. Il progetto formativo dovrà comprendere una espressa dichiarazione liberatoria, sottoscritta dal tirocinante secondo la quale il tirocinio curriculare svolto presso il MUR non possa in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né possa dar luogo a pretese o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.
4. Il MUR informa tempestivamente l'Università dell'eventuale mancato rispetto da parte dello studente degli impegni di cui al comma 2, punto c.

### **Art. 8. Durata del tirocinio**

Ciascun tirocinio curriculare avrà durata di quattro mesi.

### **Art. 9. Rimborso spese**

Il bando può prevedere un contributo per il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, laddove queste siano all'uopo destinate dal MUR o dall'Università.

### **Art. 10. Assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile**

1. L'Università assicura i tirocinanti, presso l'INAIL, contro gli infortuni e per la responsabilità civile per tutta la durata del tirocinio. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dallo studente al di fuori dell'ufficio ospitante, purché rientrino nel progetto formativo.
2. L'Università inoltra al MUR e al tirocinante copia o estremi della polizza assicurativa sottoscritta a suo beneficio.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il MUR ne dà tempestiva comunicazione all'Università e fa pervenire la documentazione prevista dalla polizza.

### **Art. 11. Svolgimento del tirocinio**

1. L'attività svolta dal tirocinante è organizzata e vigilata dal tutor del MUR.
2. Il tutor del MUR compila la scheda finale di valutazione dello studente, secondo il modello concordato con l'Università.

### **Art. 12. Interruzione del tirocinio**

1. Il tirocinio potrà essere interrotto, sia da parte del MUR, sia da parte dello studente, per le motivazioni previste dalla normativa vigente;
2. Il MUR comunica all'Università e all'interessato l'eventuale interruzione del tirocinio e le motivazioni sottese.
3. È comunque causa di interruzione del tirocinio ogni comportamento che, nella valutazione dell'ufficio ospitante, non sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

### **Art. 13. Trattamento dei dati**

1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., Fondazione CRUI e MUR dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati nel corso del processo di selezione ai sensi della legislazione vigente è la Fondazione CRUI, nella persona del legale rappresentante pro tempore prof. Ferruccio Resta.

3. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'Università e della Ricerca è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 nella Dott.ssa Silvia Nardelli – Dirigente dell'Ufficio V della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

#### **Art. 14. Foro competente**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'applicazione o interpretazione della Convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere un tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di Roma.

#### **Art. 15. Entrata in vigore e durata della Convenzione**

La Convenzione entra in vigore dalla data della firma ed ha una durata triennale, salvo disdetta o variazione scritta da comunicarsi da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza, e si rinnova previo espresso accordo tra le parti.

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione.

Roma, ...

Per la Fondazione CRUI  
Il Presidente

*Prof. Ferruccio Resta*

Per il MUR  
Il Direttore generale del personale,  
del bilancio e dei servizi strumentali  
*Dott. Paolo Lo Surdo*